CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2027

Trattamento di quiescenza e di previdenza
Indicazioni operative e requisiti pensionistici

Decreto MIM 193 del 23 settembre 2026

Il Decreto ministeriale stabilisce che le istanze di cessazione dal servizio possono essere presentate dal **25 settembre al 21 ottobre 2026.**
Entro il medesimo termine del **21 ottobre 2026**, gli interessati possono revocare la domanda di cessazione precedentemente presentata, utilizzando la procedura POLIS.
Tutte le cessazioni avranno effetto dal **1° settembre 2027**.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche devono essere presentate con le seguenti modalità.

Personale docente, educativo, A.T.A.

Il personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo e A.T.A. di ruolo devono utilizzare **esclusivamente la procedura web POLIS – "Istanze on line"** disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Al personale in servizio all'estero è consentito presentare la domanda all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Personale delle province autonome

Il personale delle province di **Trento e Bolzano** e della **Valle d'Aosta** presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Dirigenti scolastici

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **1 marzo 2027**, ai sensi dell'articolo 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza, sottoscritto il 15 luglio 2010.
Le istanze potranno essere presentate **a decorrere dal 25 settembre 2027**.
Il dirigente scolastico che comunichi il recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine sopra indicato non potrà beneficiare delle specifiche disposizioni previste per le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola.

LE SETTE ISTANZE POLIS

Per la presentazione delle domande di cessazione, il personale interessato potrà utilizzare **sette distinte istanze POLIS,** attive contemporaneamente.

Prima istanza POLIS – cessazioni ordinarie

Pensione di vecchiaia

La domanda di cessazione dal servizio per pensione di vecchiaia riguarda il personale che compie **67 anni e 1 mese di età entro il 31 dicembre 2027** con almeno **20 anni di contribuzione,** secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.D. MEF del 19 dicembre 2025.

Pensione di vecchiaia per attività gravose o particolarmente faticose

Per i **docenti della scuola dell'infanzia** è prevista l'esclusione dagli incrementi dei requisiti pensionistici legati alla speranza di vita, a condizione che siano rispettati i requisiti contributivi e lavorativi destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Per il 2027 l'accesso alla pensione di vecchiaia a domanda è previsto con:

- **66 anni e 7 mesi di età** e almeno **30 anni di contribuzione**, per i lavoratori che abbiano svolto attività gravose per **almeno sette anni** negli ultimi dieci oppure attività particolarmente faticose e pesanti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva;
- **67 anni di età** e almeno **30 anni di contribuzione**, per i lavoratori che abbiano svolto attività gravose da almeno **sei anni negli ultimi sette**.

La contribuzione richiesta deve essere maturata entro il **31 agosto 2027**.
Sono fatti salvi gli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita previsti dalla normativa per i bienni precedenti.

Pensione anticipata ordinaria

Per il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria, il requisito contributivo da maturare entro il **31 dicembre 2027** è:

- **donne: 41 anni e 11 mesi di contribuzione**;
- **uomini: 42 anni e 11 mesi di contribuzione**.

Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge n. 199 del 2025, il requisito contributivo per il 2027 resta:

- **donne: 41 anni e 10 mesi**;
- **uomini: 42 anni e 10 mesi**.

Dalla seconda alla settima istanza POLIS

Le sei istanze sono dedicate, ciascuna, alle specifiche forme di pensionamento che consentono la cessazione sulla base di **requisiti maturati negli anni precedenti**.
In particolare:

Seconda istanza – Quota 100

Domanda di cessazione per il personale che abbia maturato entro il **31 dicembre 2021** almeno **62 anni di età e 38 anni di contribuzione**, secondo i requisiti previsti **dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4** convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Terza istanza – Quota 102

Domanda di cessazione per il personale che abbia maturato entro il **31 dicembre 2022** almeno **64 anni di età e 38 anni di contribuzione** secondo i requisiti previsti dall'**articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**:

Quarta istanza – Quota 103

Domanda di cessazione per il personale che abbia maturato entro il **31 dicembre 2023** almeno **62 anni di età e 41 anni di contribuzione** secondo i requisiti previsti dall'**articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**.

Quinta istanza – Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2024

Domanda di cessazione per il personale che abbia maturato nell'anno **2024** almeno **62 anni di età e 41 anni di contribuzione** secondo i requisiti previsti dall'**articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**.

Sesta istanza – Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2025

Domanda di cessazione per il personale che abbia maturato nell'anno **2025** almeno **62 anni di età e 41 anni di contribuzione** secondo i requisiti previsti dall'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

Settima istanza – Opzione donna

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro:

- **31 dicembre 2021** – art. 16, c. 1, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019;
- **31 dicembre 2022** – art. 16, c. 1-bis, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019; art. 1, c. 292, L. n. 197/2022;
- **31 dicembre 2023** – art. 16, c. 1-bis, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019; art. 1, c. 138, L. n. 213/2023;
- **31 dicembre 2024** – art. 16, c. 1-bis, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019; art. 1, c. 138, L. n. 213/2023, come modificato dall'art. 1, c. 173, L. n. 207/2024.

Per Opzione donna, le condizioni soggettive previste dalla normativa – in particolare quelle relative alle **lavoratrici caregiver** e alle **lavoratrici con riduzione della capacità lavorativa** – devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

DOMANDE DI CESSAZIONE E PENSIONAMENTO: ATTENZIONE ALLA SCELTA

Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente istanze di dimissioni volontarie finalizzate alla pensione anticipata ordinaria e istanze relative a Quota 100, Quota 102, Quota 103, pensione anticipata flessibile o Opzione donna, queste ultime saranno considerate **in subordine rispetto alla domanda di pensione anticipata ordinaria**.
Nella domanda di cessazione per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale pensionamento, l'interessato deve inoltre esprimere la propria volontà:

- di cessare dal servizio qualora vengano accertati i requisiti pensionistici;
- oppure di permanere in servizio a tempo pieno qualora non sia possibile concedere il part-time per il superamento del limite percentuale previsto o per situazioni di esubero nel profilo professionale o nella classe di concorso.

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Il personale che compie **67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027** e che possiede il requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia sarà collocato a riposo d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti.
Per la pensione di vecchiaia sono richiesti, in via generale:

- **67 anni e 1 mese di età**;
- almeno **20 anni di contribuzione**.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 si applicano inoltre le specifiche condizioni previste dalla normativa per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo, compreso il requisito relativo all'importo soglia, ove previsto.
L'Amministrazione procederà al collocamento a riposo anche nei casi in cui il diritto alla pensione sia maturato mediante il **cumulo della contribuzione** versata o accreditata presso diverse gestioni purché al momento della cessazione sia garantito il diritto pieno alla prestazione pensionistica. Qualora una delle gestioni interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici o contributivi più elevati, il collocamento a riposo sarà disposto solo al perfezionamento di tutti i requisiti richiesti dalle gestioni coinvolte.
N.B: Qualora il compimento dei **67 anni e 1 mese** avvenga tra settembre e dicembre 2027, la cessazione dal servizio potrà avvenire **solo a domanda dell'interessato**.

DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale e al di fuori della piattaforma POLIS, entro il **21 ottobre 2026**.
Tale disposizione consente al personale della scuola impegnato in **innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera**, nell'ambito di accordi sottoscritti con scuole o università di Paesi stranieri, di chiedere, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, il trattenimento in servizio retribuito per un periodo non superiore a tre anni.
Il trattenimento è autorizzato con provvedimento motivato dal dirigente scolastico oppure dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale nel caso dei dirigenti scolastici.
Resta inoltre ferma la possibilità relativa al trattenimento in servizio necessario al **raggiungimento del minimo contributivo per il diritto a pensione** disciplinata dell'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

APE SOCIALE

I lavoratori interessati all'accesso all'**APE sociale**, una volta ottenuto dall'INPS il riconoscimento delle condizioni richieste, potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2027**.
Tra le categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio rientrano, alle condizioni previste dalla legge, anche i lavoratori che svolgono attività gravose (docenti di scuola dell'infanzia e primaria).
Le lavoratrici che abbiano presentato domanda di cessazione tramite POLIS per Opzione donna con esito positivo circa il diritto alla pensione e che presentino anche domanda di riconoscimento delle condizioni per l'APE sociale potranno, in caso di esito positivo dell'istruttoria dell'INPS, rinunciare alla domanda di pensionamento con Opzione donna secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'INPS.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Per il personale della scuola, il beneficio può riguardare in particolare i **docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria** che hanno maturato almeno **un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni**.
Per il 2027 sono previsti due diversi requisiti contributivi:

- **41 anni e 1 mese di contribuzione** per i lavoratori precoci che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa;
- **41 anni di contribuzione** per i lavoratori precoci che svolgono le attività gravose individuate dalla legge.

Il diritto alla pensione deve essere **preventivamente riconosciuto dall'INPS**. Una volta ottenuto il riconoscimento, la domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata entro il **31 agosto 2027**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

N.B.: La domanda formale di pensione deve essere presentata **direttamente all'INPS** e costituisce un adempimento distinto dalla domanda di cessazione dal servizio presentata tramite POLIS.
La domanda va presentata successivamente all'istanza di dimissioni, comunque con congruo anticipo rispetto al 1° settembre 2027 per permettere la lavorazione della pratica
La domanda può essere presentata attraverso:

- il sito dell'INPS, utilizzando **SPID, CIE o CNS**;
- il **Contact Center Integrato**, al numero 803164;
- il **Patronato**, che fornisce assistenza gratuita per la presentazione telematica.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO – TFS/TFR

Il personale che cessa dal servizio con diritto alla pensione **Quota 100, Quota 102, Quota 103** o con i requisiti previsti per la **pensione anticipata** può, alle condizioni previste dalla normativa, richiedere un **finanziamento bancario per ottenere in anticipo una parte del TFS/TFR**, entro il limite massimo stabilito dalla legge. Per consentire all'INPS di calcolare e liquidare correttamente il TFS/TFR, è necessario che gli **Uffici scolastici e le istituzioni scolastiche** trasmettano tempestivamente tutti i dati giuridici ed economici relativi al personale che cessa dal servizio. È quindi importante che le **posizioni assicurative siano aggiornate e complete**, utilizzando le procedure **Nuova Passweb** e **Flusso Uniemens**, e che siano definite anche le eventuali **pratiche di riscatto del TFS/TFR ancora pendenti**.

TRASMISSIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR

La trasmissione dei dati necessari alla liquidazione del **TFS e del TFR avviene esclusivamente per via telematica**.
Per le cessazioni dal servizio dal **1° settembre 2027**, gli Uffici dovranno utilizzare la procedura **"Comunicazione di cessazione"**, che ha sostituito i precedenti modelli cartacei.
Per il **TFS**, i dati necessari vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e dalla funzione **"Ultimo Miglio TFS"**.
Per il **TFR del personale a tempo indeterminato**, le istituzioni scolastiche devono utilizzare la funzione **"Ultimo Miglio TFR"**.
Per il personale a **tempo determinato**, la gestione varia in base alla tipologia del contratto:

- per i contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, per le supplenze brevi e saltuarie e per gli incarichi di insegnamento della religione cattolica, le pratiche TFR sono gestite attraverso le procedure **SIDI**, in cooperazione con il **MEF**;
- per gli altri contratti a tempo determinato non gestiti tramite cooperazione applicativa, le scuole devono utilizzare la funzione **"Invio TFR"**, disponibile in SIDI nel percorso **Retribuzioni e Fisco → Retribuzioni**.

TABELLA RIEPILOGATIVA
DEI PRINCIPALI REQUISITI PENSIONISTICI – 2027

Personale con sistema di calcolo misto			
Tipologia di pensione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Decorrenza/condizione
Pensione di vecchiaia ordinaria – art. 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011	**67 anni e 1 mese**	**20 anni**	D'ufficio se il requisito è maturato entro il 31 agosto 2027
Pensione di vecchiaia ordinaria a domanda	**67 anni e 1 mese**	**20 anni**	Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027
Pensione di vecchiaia per attività gravose/faticose – L. 205/2017 e L. 199/2025	**66 anni e 7 mesi**	**30 anni**	Requisiti maturati entro il 31 agosto 2027
Pensione di vecchiaia per attività gravose	**67 anni**	**30 anni**	Almeno 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7
Pensione anticipata ordinaria – donne	Nessun requisito anagrafico	**41 anni e 11 mesi**	Requisito da maturare entro il 31 dicembre 2027
Pensione anticipata ordinaria – uomini	Nessun requisito anagrafico	**42 anni e 11 mesi**	Requisito da maturare entro il 31 dicembre 2027
Pensione anticipata per attività gravose/faticose – donne	Nessun requisito anagrafico	**41 anni e 10 mesi**	Alle condizioni previste dalla legge
Pensione anticipata per attività gravose/faticose – uomini	Nessun requisito anagrafico	**42 anni e 10 mesi**	Alle condizioni previste dalla legge

Opzione donna			
Requisiti maturati	Età	Contribuzione	Riferimento
Entro 31 dicembre 2021	**58 anni**	**35 anni**	Art. 16, comma 1, D.L. 4/2019
Entro 31 dicembre 2022	**60 anni**	**35 anni**	Art. 16, comma 1-bis, D.L. 4/2019; art. 1, c. 292, L. 197/2022
Entro 31 dicembre 2023	**61 anni**	**35 anni**	Art. 16, comma 1-bis, D.L. 4/2019; art. 1, c. 138, L. 213/2023
Entro 31 dicembre 2024	**61 anni**	**35 anni**	Art. 16, comma 1-bis, D.L. 4/2019; art. 1, c. 173, L. 207/2024

L'età anagrafica può essere ridotta di **un anno per ogni figlio**, entro il limite massimo di due anni, nei casi previsti dalla normativa. Per l'accesso a Opzione donna devono inoltre ricorrere le specifiche condizioni soggettive previste dalla legge, tra cui:

- assistenza, da almeno sei mesi, al coniuge, alla parte dell'unione civile o a un parente nelle condizioni previste dalla normativa;
- riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al **74%**.

Le condizioni soggettive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

Quote 100 e 102			
Tipologia	Età	Contribuzione	Requisiti maturati
Quota 100	62 anni	38 anni	Entro 31 dicembre 2021
Quota 102	64 anni	38 anni	Entro 31 dicembre 2022

Pensione anticipata flessibile			
Tipologia	Età	Contribuzione	Requisiti
Quota 103	62 anni	41 anni	Maturati entro 31 dicembre 2023
Pensione anticipata flessibile	62 anni	41 anni	Maturati nell'anno 2024
Pensione anticipata flessibile	62 anni	41 anni	Maturati nell'anno 2025

LAVORATORI CON PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1996

Sono interessati i lavoratori che **non hanno contributi accreditati prima del 1° gennaio 1996** e che, pertanto, hanno la pensione calcolata **interamente con il sistema contributivo**.
Per questi lavoratori, oltre all'età e agli anni di contribuzione richiesti per la pensione, **in alcuni casi è necessario verificare anche l'importo della pensione maturata**. La normativa prevede infatti un **importo minimo (cosiddetto "importo soglia")** per poter accedere ad alcune prestazioni pensionistiche.
Pertanto, **il raggiungimento dell'età e del requisito contributivo non è sempre sufficiente**: quando previsto, occorre anche che l'importo della pensione raggiunga la soglia stabilita dalla normativa.
I requisiti pensionistici sono quelli previsti per i lavoratori interamente iscritti al **sistema contributivo**, secondo la normativa vigente.
Per il personale interessato è quindi particolarmente importante **verificare con l'INPS sia la posizione contributiva sia la sussistenza dell'eventuale requisito relativo all'importo della pensione** prima di presentare la domanda di cessazione dal servizio.

Riepilogo delle principali scadenze	
Adempimento	Termine
Apertura delle domande POLIS	25 settembre 2026
Presentazione domanda di cessazione	21 ottobre 2026
Revoca della domanda di cessazione	21 ottobre 2026
Domanda di trattenimento in servizio	21 ottobre 2026
Sistemazione delle posizioni assicurative	11 gennaio 2027
Definizione e trasmissione dei provvedimenti "ante subentro"	11 gennaio 2027
Domanda di cessazione per APE sociale/lavoratori precoci, dopo il riconoscimento INPS	31 agosto 2027
Accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS	21 aprile 2027
Decorrenza delle cessazioni	1° settembre 2027

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DOMANDA DI CESSAZIONE

È importante ricordare che la **domanda di cessazione dal servizio presentata tramite POLIS e la domanda di pensione da presentare all'INPS sono due adempimenti distinti**.
Il personale interessato al pensionamento deve pertanto:

1. presentare entro il **21 ottobre 2026** la domanda di cessazione dal servizio tramite POLIS, utilizzando la specifica istanza corrispondente alla tipologia di pensionamento prescelta;
2. presentare la domanda di pensione direttamente all'**INPS**, secondo le modalità telematiche previste;
3. verificare preventivamente la propria posizione assicurativa e contributiva;
4. controllare che tutti i periodi di servizio e di contribuzione siano correttamente presenti nella propria posizione;
5. prestare particolare attenzione alla scelta della tipologia di pensione indicata nella domanda.

La CISL Scuola raccomanda al personale interessato al pensionamento di **verificare con anticipo la propria posizione contributiva e previdenziale** e di avvalersi, ove necessario, dell'assistenza del **Patronato INAS-CISL** per la verifica dei requisiti e per la presentazione della domanda di pensione.